



# COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 53 DEL 07-12-2018

,li 07-12-2018

Registro Generale n. 163

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 53 DEL 07-12-2018

**Oggetto: Attivazione procedure contingibili ed urgenti ex art.191 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per garantire la continuità del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento rifiuti nel territorio comunale.**

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di dicembre, il Sindaco **INCATASCIATO GIUSEPPE**

### ORDINA

#### Premesso che:

- Con Ordinanza Sindacale n.121 del 02/07/12, per le motivazioni ivi addotte, la società G.V. Servizi Ambientali S.r.l. di Misterbianco è risultata affidataria del servizio di raccolta, trasporto RSU e RD "agli stessi prezzi e condizioni di cui al contratto n.2367 del 15/11/2011", a suo tempo stipulato con la E.F. Servizi Ecologici, "fino a nuovo affidamento dello stesso e comunque per un periodo non superiore a mesi sei";
- Con successiva Ordinanza Sindacale n.184 del 21/12/2012, venne disposta la prosecuzione di tale servizio in favore della medesima società "a decorrere dal 01/01/2013 e fino alla consegna del servizio unico sul territorio ad altro appaltatore ..., agli stessi prezzi e condizioni di cui alla Ordinanza Sindacale n.121 del 02.07.2012";
- Con deliberazione di G.C. n.59 dell'11/03/2013, venne accordata una integrazione mensile al canone contrattuale di €.1.563,63, che in ragione dello stesso risulta pari a complessivi €.122.538,34, oltre IVA per €.12.253,83;

**Considerato** che questo Comune, in base alle disposizioni previste dall'art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, a fini dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, ha costituito l'ARO (Area di Raccolta Ottimale) con perimetrazione territoriale corrispondente a quella comunale;

**Che** conseguentemente, entro i termini fissati dalla normativa regionale e dalle ordinanze commissariali, avrebbe dovuto dotarsi di un corrispondente Piano di Intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito e prevedente un'organizzazione del servizio che rispettasse i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, da verificarsi a cura della Regione ai sensi dell'art.5, c.2ter, della L.R. 9/2010;

**Che** pur avendone avviata ripetutamente la redazione, questo Comune non è stato in grado di procedere alla definizione del citato Piano di Intervento ed alla conclusione delle procedure di affidamento del servizio entro il termine del 15/07/2016, già previsto dall'Ordinanza n. 6/Rif del 30/06/2016;

**Che** nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito della SRR - di cui il piano di intervento comunale avrebbe dovuto costituire sezione disciplinante gli aspetti contrattuali ed economici per l'affidamento del servizio, da aggiudicarsi tramite l'UREGA, da parte delle medesima SRR – al fine di garantire la continuità dello stesso ed evitare il determinarsi di crisi igienico-sanitarie, nell'ambito delle prerogative previste dall'art.191 del D.Lgs. 152/2006, la G.V. Servizi Ambientali S.r.l., ha svolto, con continuità temporale e fino alla data odierna il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti di questo Comune;

**Che** nonostante l'oggettivo ritardo nell'affidamento del servizio di gestione integrata, nel rispetto delle determinazioni regionali, il servizio di raccolta differenziata, già previsto, seppure con cassonetti stradali, nell'affidamento originario, è stato progressivamente adeguato, dal ché, in atto, la raccolta avviene, nell'intero territorio comunale, col sistema porta a porta con la sola esclusione delle case sparse nelle contrade agricole, ove è stata prevista la creazione di isole ecologiche per la raccolta a mezzo di cassonetti differenziati per tipologia di rifiuto;

**Preso atto** che le sostanziali modifiche apportate al sistema di raccolta hanno determinato, gioco forza, l'inadeguatezza del capitolato e del quadro economico di affidamento originario del servizio, ed il conseguenziale acuirsi di ripetute contestazioni in ragione di oggettive carenze nella gestione del servizio, che, nelle intenzioni originarie, doveva avere carattere provvisorio;

**Che**, in data 29/06/2018, ai sensi dell'art.84, comma 4 e dell'art.91 del medesimo D.Lgs. la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania, ha emesso informazione antimafia interdittiva nei confronti della società G.V. Servizi Ambientali S.r.l., con sede in Misterbianco, Via F.lli Cairoli n.46 e che on successivo decreto n.84149 dell'8.08.2018, per gli effetti di cui all'art.32, comma 10, del D.L. n.90/2014, l'ufficio antimafia della medesima Prefettura, ha disposto la straordinaria e temporanea gestione della società con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto presso il Comune di Rosolini e la nomina di un amministratore straordinario cui sono stati attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla esecuzione del contratto di appalto di cui sopra;

**Che** nonostante la gestione straordinaria, i ripetuti tavoli tecnici effettuati con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei titolari della società, non è stato possibile garantire, con continuità ed efficacia, un servizio rispettoso dei parametri di qualità ed igienicità richiesti dalle norme vigenti;

**Che** in ultimo, a seguito di ripetuta contestazione dei disservizi rilevati, avvenuta con nota in data 03/10/2018, la G.V. Servizi Ambientali S.r.l., con riscontro in data 04/10/2018, prot. 44-2018, ha manifestato l'espressa volontà di recedere dal servizio entro e non oltre il giorno 30/11/2018 e comunque entro gg.60 dal ricevimento della stessa nota;

**Che** pur avendo tenuto ulteriori tavoli tecnici, con l'intento di garantire una maggiore efficienza e qualità del servizio e la volontà di superare gli aspetti economici del rapporto contrattuale in essere, con nota in data 06/11/2018, prot.n.64-2018, la G.V. S.r.l., richiamando la rispettiva autonomia gestionale, ha ribadito la volontà di cessare il servizio entro e non oltre il giorno 04.12.2018;

**Che** nel riscontrare la nota sopra citata, questo Comune, prendendo atto dei gravi disagi che avevano caratterizzato la gestione del servizio de quo ed aderendo alla richiesta di cessazione del servizio, con nota in data 12/11/2018, prot. n.32127, faceva presente di aver attivato le procedure affinché, previa individuazione condivisa con le autorità competenti, si procedesse alla selezione di nuovo operatore cui affidare il servizio, precisando altresì, che, trattandosi di pubblico servizio avente valenza sulla salute pubblica, la cessazione avrebbe potuto avere esecuzione solo in presenza di nuovo affidatario che, senza soluzione di continuità, avrebbe dovuto subentrare alla G.V. S.r.l.;

**Vista** la nota in data 15/11/2018, prot. n.70-2018, con la quale la G.V. S.r.l., facendo seguito alle precedenti note riguardanti la cessazione del servizio in oggetto, ribadiva, fra l'altro, la necessità di definire tempi certi per la cessazione del rapporto contrattuale;

**Vista** la successiva nota in data 05/12/2018, prot. n.79-2018, con la quale la G.V. S.r.l., fa presente che sta predisponendo tutte le iniziative necessarie alla cessazione del servizio che garantirà, solo fino al 15 dicembre 2018, reiterando la richiesta di individuare un nuovo gestore entro tale data;

**Dato atto** che il rapporto in essere - prescindendo dalla richiamata interdizione che, seppure in presenza di provvedimento ex art.32, comma 10, D.L. n.90/2014, in ragione della mancanza di un termine predefinito di chiusura del rapporto contrattuale in essere, di fatto soggetto ad una *prorogatio sine die*, risulterebbe sufficiente a giustificare l'opportunità di porre fine a tale rapporto contrattuale - stante la generalità delle problematiche su esposte, sussistendo la possibilità di reale pregiudizio all'igiene pubblica, non può essere ulteriormente protratto;

**Che**, nelle more dell'indizione di asta pubblica da parte della SRR Siracusa Provincia per l'affidamento ordinario del servizio, necessita procedere alla selezione di nuovo operatore cui affidarne la gestione, al fine di scongiurare possibili emergenze sanitarie e di igiene pubblica dovute all'interruzione della raccolta dei rifiuti solidi urbani;

**Che** con nota in data 27/08/2018, prot. n.34942 S/5 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio V - Gestione Integrata Rifiuti – U.O.1 Programmazione e Pianificazione per la Gestione Integrata dei Rifiuti, ha dichiarato la conformità del Piano d'Ambito della SRR Siracusa Provincia alle indicazioni ed ai criteri contenuti nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti;

**Che** la procedura aperta per l'aggiudicazione definitiva del servizio da parte dell'UREGA, sulla base del citato Piano d'Ambito, ove venissero attivate tempestivamente le rispettive procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avrà una durata di almeno sei mesi;

**Che** nelle more di tali adempimenti occorre individuare, *medio tempore*, un operatore economico al fine di assicurare lo svolgimento del servizio di igiene urbana senza soluzioni di continuità;

**Visto** l'art.54, comma 4, del DLgs. N.267/2000 (TUEL) il quale stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste e, in particolare, in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;

**Visto** l'art.191 del D.Lgs. 152/06, il quale stabilisce che *"... qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'Ente di Governo dell'ambito di cui all'art.201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi"*;

**Vista** l'Ordinanza n.9/Rif del 15/09/2017, che proroga le gestioni commissariali delle S.R.R. in atto esistenti e prevede che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali e che i Sindaci sono la massima autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

**Ritenuto che:**

- sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del presente provvedimento;
- necessita fissare, come peraltro ripetutamente richiesto, un termine per la cessazione del servizio da parte della G.V. Servizi Ambientali, attivando altresì le procedure per l'affidamento del servizio ad altro gestore;
- per quanto sopra esposto occorre assicurare il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, garantendo altresì gli obiettivi minimi imposti dalla legge per la raccolta differenziata, fino all'espletamento della gara per l'affidamento ordinario del servizio da parte dell'UREGA su input della S.R.R. – A.T.O. Siracusa provincia;
- è urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art.191 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

**Dato atto**, altresì, per le considerazioni di cui al punto precedente, che la presente ordinanza riveste carattere di somma urgenza;

Per tutto quanto sopra

## **ORDINA**

Per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui all'art.191 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

**1°)** Prendere atto della volontà ripetutamente espressa dalla G.V. Servizi Ambientali S.r.l. di Misterbianco di cessazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti effettuato in questo Comune sulla base del conferimento richiamato in premessa che, per le motivazioni di cui sopra, viene accolta da questa Amministrazione;

**2°)** Al Responsabile del Settore Polizia Municipale – Ambiente di richiedere alla SRR Siracusa Provincia, fornendo l'assistenza necessaria, l'avvio urgente della procedura aperta per l'aggiudicazione definitiva del servizio da parte della sezione provinciale dell'UREGA;

**3°)** Derogare in parte alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente in particolare al D.Lgs. 50/2016, nonché alle leggi regionali di riferimento, relativamente alla disciplina dell'affidamento del servizio de quo, demandando al Responsabile del Settore Polizia Municipale – Ambiente l'indizione di procedura negoziata per l'affidamento temporaneo del servizio, per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art.63, comma 2 lett.c del Codice e al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente, con specifico riferimento, derogare all'art.95 del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di ricorrere al criterio del minor prezzo, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma, in considerazione dell'urgenza e della durata limitata dell'appalto;

**4°)** Di prevedere negli atti di gara di entrambe le procedure la c.d. "clausola sociale" ai sensi dell'art.6 CCNL FISE/Assoambiente, in coerenza con l'art.50 del D. Lgs. N.50/2016, volta a tutelare il personale dipendente dell'attuale gestore del servizio di igiene urbana;

**5°)** Alla **G.V. Servizi Ambientali S.r.l.**, al fine di evitare eventuali interruzioni a pregiudizio della salute pubblica e nelle more di definizione della citata procedura di affidamento temporaneo, la prosecuzione del servizio fino al **31/01/2019**, e comunque, salvo eventuale e concordato anticipo rispetto alla predetta data, fino alla data di effettivo subentro, nelle forme di legge, di altro operatore;

**6°)** Riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'anno determinata o sopravvenire ulteriori condizioni che rendano indispensabile assumere ulteriori e diversi atti, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

## **AVVERTE**

- E' fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza e qualora dal mancato rispetto della stessa derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché le conseguenti sanzioni penali;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro il termine di 60 gg. Dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni.

## **DISPONE**

- Che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione trasparente.
- Che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:
  - Alla ditta "G.V. Servizi Ambientali S.r.l.", con sede a 95045 Misterbianco (CT) in via F.lli Cairoli n.46, P.Iva 04424050872;

- All'Amministratore Straordinario della G.V. Servizi Ambientali S.r.l.;
  - Alla Società Consortile S.p.A. S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia;
  - Al Responsabile del Settore Economico/Finanziario del Comune di Rosolini;
  - Al Responsabile del Settore Polizia Municipale – Ambiente del Comune di Rosolini;
- Che venga altresì trasmessa per conoscenza e a mezzo pec:
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
  - Al Ministro della Salute;
  - Al Presidente della Regione siciliana;
  - All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
  - A S.E. il Prefetto di Siracusa;
  - All'Ufficio antimafia – Area 1 Bis della Prefettura – Ufficio del Governo di Catania;

*Dalla Residenza Municipale li 07/12/2018*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-12-2018 al 22-12-2018

Lì 07-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to NICOLOSI PIERPAOLO

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL SINDACO  
INCATASCIATO GIUSEPPE